# Gazzetta ufficiale L 37 dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

50° anno 9 febbraio 2007

Sommario

Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

#### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 118/2007 della Commissione, dell'8 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Regolamento (CE) n. 120/2007 della Commissione, dell'8 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali ......

Regolamento (CE) n. 121/2007 della Commissione, dell'8 febbraio 2007, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006.....

Regolamento (CE) n. 122/2007 della Commissione, dell'8 febbraio 2007, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007 ......

Regolamento (CE) n. 123/2007 della Commissione, dell'8 febbraio 2007, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.....

# Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione del monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi (GU L 31 del 6.2.2007) ............

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

# **REGOLAMENTI**

# REGOLAMENTO (CE) N. 118/2007 DELLA COMMISSIONE

#### dell'8 febbraio 2007

# recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	221,0
	MA	53,8
	TN	148,3
	TR	164,5
	ZZ	146,9
0707 00 05	JO	163,6
0,0,000	MA	65,2
	TR	147,8
	ZZ	125,5
0709 90 70	MA	45,6
0/0//0/0	TR	134,9
	ZZ	90,3
0700 00 00	P.C.	26.0
0709 90 80	EG	26,8
	ZZ	26,8
0805 10 20	EG	46,5
	IL	56,3
	MA	50,0
	TN	53,3
	TR	72,0
	ZZ	55,6
0805 20 10	MA	84,7
	ZZ	84,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,	IL	68,3
0805 20 90	MA	121,5
2007 20 70	TR	61,1
	ZZ	83,6
0805 50 10	EG	56,1
0007 70 10	IL	67,8
	TR	58,8
	ZZ	60,9
0808 10 80	CA	104,2
0808 10 80	CN	98,2
	US	115,0
	ZZ	105,8
0808 20 50	AR	107,5
0000 20 70	US	107,3
	ZA	105,2
	ZZ ZZ	105,8
	LL	105,5

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

# REGOLAMENTO (CE) N. 119/2007 DELLA COMMISSIONE

# dell'8 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (2) ha previsto alcune misure transitorie specifiche applicabili per la campagna 2006/2007, prima campagna di attuazione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
- (2) La situazione del mercato comunitario per la campagna 2006/2007 è caratterizzata da uno squilibrio tra il mercato dello zucchero di quota e il mercato dello zucchero fuori quota. Mentre rischia di aggravarsi l'eccedenza di zucchero di quota, le disponibilità di zucchero fuori quota destinato all'industria chimica potrebbero risultare insufficienti nella seconda metà della campagna di commercializzazione 2006/2007, tenuto conto dei quantitativi prodotti, delle scorte e del rafforzamento della domanda di materie prime per la fabbricazione di bioetanolo.
- (3) Occorre dunque prevedere misure transitorie specifiche limitate alla campagna di commercializzazione 2006/2007, al fine di ristabilire l'equilibrio tra il mercato dello zucchero di quota e il mercato dello zucchero fuori quota e facilitare la transizione, nel settore dell'industria chimica e farmaceutica, dal vecchio regime di approvvigionamento di zucchero prodotto entro quota, in vigore nel corso della campagna 2005/2006, e il nuovo regime di approvvigionamento di zucchero prodotto fuori quota, istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006. L'attuazione della riforma del settore è stata completata soltanto alla

fine di giugno 2006, il che ha alimentato l'incertezza nel settore ostacolando fortemente la stipulazione di contratti di fornitura per la campagna 2006/2007. Questo tipo di contratto deve essere infatti previsto prima ancora della semina delle barbabietole, ossia prima del mese di marzo precedente. Le misure previste nel presente regolamento devono consentire una maggiore flessibilità nella gestione della produzione fuori quota e garantire le consegne di zucchero all'industria chimica a condizioni di prezzo corrispondenti al prezzo mondiale. Occorre permettere al fabbricante di sostituire quantitativi di zucchero industriale con zucchero di quota. Questa possibilità deve essere tuttavia concessa soltanto a condizione che i controlli supplementari dei quantitativi forniti ed effettivamente utilizzati dall'industria siano correttamente eseguiti. La decisione di accordare tale possibilità deve essere lasciata a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri.

- (4) È necessario che ai quantitativi forniti nell'ambito delle misure transitorie stabilite dal presente regolamento si applichino le disposizioni riguardanti la fornitura e l'utilizzazione di zucchero industriale contenute nel regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (3).
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 493/2006 è inserito il seguente articolo 3 bis:

<sup>(</sup>¹) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1542/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 24).

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

IT

«Articolo 3 bis

# Utilizzazione di zucchero di quota

- 1. Per le consegne di zucchero industriale da effettuare fino al 30 settembre 2007 nell'ambito di contratti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (\*), le autorità competenti degli Stati membri possono ammettere, su richiesta del fabbricante, che un quantitativo dello zucchero da esso prodotto entro quota, compreso lo zucchero ritirato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, venga consegnato in sostituzione di zucchero industriale prodotto fuori quota.
- 2. I quantitativi di zucchero forniti ai sensi del paragrafo 1 sono contabilizzati come materia prima industriale,

- fornita ad un trasformatore secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 967/2006, per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
- 3. Nelle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo fornito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è indicato a parte.
- (\*) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.»

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

# REGOLAMENTO (CE) N. 120/2007 DELLA COMMISSIONE

# dell'8 febbraio 2007

# recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

#### ALLEGATO

# Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 9 febbraio 2007 (a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	17,06 (1)
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	16,37 (1)
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	17,06 (1)
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	16,37 (1)
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1855
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	18,55
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	17,80
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	17,80
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1855

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

- S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faer Øer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
- (\*) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

  (¹) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è
- (¹) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

# REGOLAMENTO (CE) N. 121/2007 DELLA COMMISSIONE

# dell'8 febbraio 2007

recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade l'8 febbraio 2007, è

opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la gara parziale che scade l'8 febbraio 2007, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 27,796 EUR/100 kg.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

<sup>(</sup>¹) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.

# REGOLAMENTO (CE) N. 122/2007 DELLA COMMISSIONE

# dell'8 febbraio 2007

# recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (²), prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 7 febbraio 2007,

è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 7 febbraio 2007, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 340,00 EUR/t.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.

# REGOLAMENTO (CE) N. 123/2007 DELLA COMMISSIONE

# dell'8 febbraio 2007

# relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento (1)tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).
- Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che (2)stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in

- caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.
- Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo (3) 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 febbraio 2007 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11). (2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

# RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione del monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 6 febbraio 2007)

A pagina 8, nell'allegato, colonna «Numero di registrazione dell'additivo»:

anziché: «E 1701»,

leggi: «5 1 701».

Rettifica del regolamento (CE) n. 584/2006 del Consiglio, del 10 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103 del 12 aprile 2006)

La rettifica pubblicata nella GU L 316 del 16.11.2006, pag. 35, è soppressa e sostituita dalla seguente.

A pagina 25, tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1480/2003, in corrispondenza dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7:

anziché: «DRAM in forme multicombinate [...]»,

leggi: «Forme multicombinate (non customizzate) di DRAM [...]».

A pagina 25, tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1480/2003, in corrispondenza dei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7:

anziché: «[...] prezzo netto, franco frontiera comunitaria, delle DRAM in forme multicombinate»,

leggi: «[...] prezzo netto, franco frontiera comunitaria, delle forme multicombinate (non customizzate) di DRAM».

A pagina 25, tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/2003:

— in corrispondenza del numero 3:

anziché: «più del 10 % e meno del 20 %»,

leggi: «il 10 % o più, ma meno del 20 %»,

— in corrispondenza del numero 4:

anziché: «più del 20 % e meno del 30 %»,

leggi: «il 20 % o più, ma meno del 30 %»,

— in corrispondenza del numero 5:

anziché: «più del 30 % e meno del 40 %»,

leggi: «il 30 % o più, ma meno del 40 %»,

— in corrispondenza del numero 6:

anziché: «più del 40 % e meno del 50 %»,

leggi: «il 40 % o più, ma meno del 50 %».